



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 59

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 9 marzo 2023

I N D I C E

Commissioni congiunte

4^a (Politiche dell'Unione europea) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale-Senato) e XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea-Camera):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria *Pag.* 7

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 57 e connessi » 8

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 11) » 10

Plenaria » 10

3^a - Affari esteri e difesa:

Plenaria » 12

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12) » 14

Plenaria » 14

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 26

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	<i>Pag.</i>	60
<i>Plenaria</i>	»	60
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	73

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	78
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	79

COMMISSIONI CONGIUNTE

**4^a (Politiche dell'Unione europea) e
10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

XI (Lavoro pubblico e privato),

XII (Affari sociali) e

XIV (Politiche dell'Unione europea)

della Camera dei deputati

Giovedì 9 marzo 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
TERZI DI SANT'AGATA

Interviene la Commissaria europea per l'uguaglianza, Helena Dalli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *web-tv*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Le Commissioni congiunte prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione della Commissaria europea per l'uguaglianza, Helena Dalli

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA introduce quindi l'audizione e nel ringraziare la Commissaria europea Dalli per la sua disponibilità, anche a nome degli altri Presidenti delle Commissioni oggi presenti, le cede la parola per lo svolgimento della relazione.

La Commissaria europea DALLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato CAPPELLACCI (*FI-PPE*), Presidente della XII Commissione della Camera dei deputati, al quale replica la Commissaria europea DALLI, i senatori LOMBARDO (*Az-IV-RE*) e SCURRIA (*Fdi*), la senatrice ROJC (*PD-IDP*), la deputata BONETTI (*A-IV-RE*), la senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), le deputate BARZOTTI (*M5S*) e GRIBAUDO (*PD-IDP*), il deputato GIRELLI (*PD-IDP*).

La Commissaria europea DALLI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA ringrazia la Commissaria europea Dalli e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,45.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Giovedì 9 marzo 2023

Plenaria

39^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice aveva proposto uno schema di parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 7 marzo.

Il senatore CATALDI (M5S), senza nulla eccepire sui rilievi tecnici contenuti nella proposta di parere, annuncia un voto contrario. Pur riconoscendo la necessità di intervenire urgentemente per garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, rappresenta il forte rischio che un cambio di *governance* di alcune strutture possa determinare gravi ritardi, quanto meno perché coloro che subentrano nel nuovo incarico hanno necessità di tempo per acquisire la piena conoscenza delle rispettive competenze.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere della relattrice.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, alla luce del fatto che la prossima settimana non vi saranno sedute dell'Assemblea, prospetta di concentrare i lavori della Commissione nel pomeriggio di martedì 14 e nella mattina di mercoledì 15 marzo, utilizzando tali spazi anche per l'attività dei Comitati ristretti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 8,50.

**Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge
n. 57 e connessi**

Riunione n. 2

Relatrice: PIROVANO (LSP-PSd'Az)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,55

(57) ASTORRE e altri. – Disposizioni per il ripristino del sistema di elezione a suffragio universale e diretto delle province, nonché introduzione del sistema di elezione a suffragio universale e diretto per le città metropolitane

(203) SILVESTRONI e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e altre disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei componenti dei consigli provinciali e metropolitani

(367) ROMEO e altri. – Disposizioni in materia di elezione a suffragio universale dei consigli delle province e delle città metropolitane, del presidente della provincia e del sindaco metropolitano e di elezione del sindaco al primo turno nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

(417) Licia RONZULLI e altri. – Disposizioni in materia di elezione diretta del presidente della provincia e dei consiglieri provinciali e delega al Governo per il riordino delle province

(443) Valeria VALENTE e MIRABELLI. – Norme per l'elezione diretta a suffragio universale del sindaco e del consiglio della città metropolitana

(459) PARRINI. – Reintroduzione degli assessori metropolitani e provinciali

(490) Mariastella GELMINI e altri. – Disposizioni in materia di elezione indiretta del presidente della provincia, dei consiglieri provinciali e dei sindaci metropolitani

(556) Alessandra MAIORINO e altri. – Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, per l'elezione dei sindaci metropolitani e dei presidenti di provincia e per il riordino delle funzioni amministrative delle città metropolitane e delle province

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Giovedì 9 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 11

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI, IN VIDEOCONFERENZA, DEL DOTTOR GIOVANNI TARTAGLIA POLCINI, CONSIGLIERE GIURIDICO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, E DELLA PROFESSORESSA SILVIA ALLEGREZZA, ASSOCIATA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI LUSSEMBURGO, NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 22 (COOPERAZIONE RAFFORZATA SULL'ISTITUZIONE DELLA PROCURA EUROPEA «EPPO»)

Plenaria

28^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, nella quale sono previste votazioni, rinvia tutti gli argomenti già inseriti all'ordine del giorno a sedute che saranno convocate la prossima settimana.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 10.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Giovedì 9 marzo 2023

Plenaria

18^a Seduta

Presidenza della Presidente
CRAXI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, gen. Luciano Portolano.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CRAXI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare del Senato e diretta sulla *Web-TV*, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è, dunque, adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, gen. Luciano portolano, sulle linee programmatiche del suo mandato

Il presidente CRAXI, dopo un breve indirizzo di saluto, cede la parola al Segretario generale della Difesa e Direttore nazionale degli armamenti, generale Luciano Portolano.

Il generale PORTOLANO svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori MENIA (*FdI*), BARCAIUOLO (*FdI*), MARTON (*M5S*), PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) e il presidente CRAXI.

Il generale PORTOLANO risponde ai quesiti posti.

Il presidente CRAXI ringrazia il generale Portolano e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,05.

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Giovedì 9 marzo 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

indi del Vice Presidente
ZANETTIN

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 10,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI AIGAB, AIRBNB, FEDERALBERGHI, FIAIP (FEDERAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI), CONFEDILIZIA, FIMAA (FEDERAZIONE ITALIANA MEDIATORI AGENTI D'AFFARI) E CNA TURISMO E COMMERCIO NONCHÉ, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, RAPPRESENTANTI DI CONFABITARE, EXPEDIA GROUP, CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DELL'ATTO COM(2022) 571 DEFINITIVO (RACCOLTA E CONDIVISIONE DEI DATI RIGUARDANTI I SERVIZI DI LOCAZIONE DI ALLOGGI A BREVE TERMINE)

Plenaria

32^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 13,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifica al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere favorevole con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 febbraio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, ha dato conto degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo, di riforma del codice della proprietà industriale, e ha presentato uno schema di parere favorevole sul testo del provvedimento, in cui propone di richiamare il pacchetto di proposte, presentato dalla Commissione europea il 28 novembre 2022, per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalle proposte di regolamento COM(2022) 666 e COM(2022) 667, e di parere non ostativo sugli emendamenti con due osservazioni inerenti all'emendamento 4.0.1, in materia di simultanea protezione europea e nazionale, e agli emendamenti 4.0.7, 20.2 e 21.0.1, sull'indicazione dell'origine dei prodotti alimentari e agricoli.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il suo voto favorevole, a condizione di spostare nelle premesse la parte descrittiva contenuta nel richiamo al pacchetto europeo di revisione del quadro sui disegni e modelli.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) accoglie la proposta di spostamento.

Pertanto, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, come modificato, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE (n. 28)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, illustra i contenuti dell'atto del Governo in titolo, di attuazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2021/2118, in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

Ricorda che il recepimento della direttiva dovrà avvenire entro il 23 giugno 2023 e che la finalità della stessa è di assicurare omogeneità nella tutela minima e nella protezione, in caso di insolvenza delle imprese assicuratrici, da garantire alle persone lese a seguito di incidenti derivanti dalla circolazione stradale in tutto il territorio dell'Unione europea, nonché di garantire parità di trattamento, da parte degli assicuratori, in relazione alle attestazioni di sinistralità pregressa dei potenziali assicurati che attraversano le frontiere interne dell'Unione.

Il provvedimento in esame si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica gli articoli 285 (Fondo di garanzia vittime per la strada) e 296 (Organismo di indennizzo italiano) del decreto legislativo n. 209 del 2005. È data quindi facoltà alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), in qualità di gestore del Fondo di garanzia vittime della strada e dell'Organismo di indennizzo, di negoziare accordi con gli omologhi organismi degli altri Stati membri e dare attuazione alle procedure di rimborso e rivalsa in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 la clausola di entrata in vigore.

Il Relatore ritiene che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea e presenta uno schema di osservazioni non ostative.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 (n. COM(2022) 586 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-bis e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), relatore, svolge una relazione integrativa sulla proposta di regolamento in titolo che, come già illustrato in precedenza, interviene in materia di prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti dei veicoli leggeri (EURO 6) e dei veicoli pesanti (EURO VI). Secondo la Commissione europea, infatti, il trasporto su strada continua a essere il responsabile principale dell'inquinamento atmosferico.

Con riguardo al prosieguo del negoziato, secondo la relazione del Governo, andranno valutati alcuni elementi costitutivi della proposta, con particolare riferimento agli obiettivi di riduzione proposti ed al calendario di applicazione, anche per proporre modifiche a livello negoziale.

In particolare, per quanto attiene ai veicoli leggeri (categorie M1 ed N1), si osserva come diverse case automobilistiche stiano focalizzando i propri investimenti sui propulsori a zero emissioni (elettrici) al fine di immettere sul mercato unicamente tali prodotti a partire dal 2030 e quindi in anticipo rispetto alla scadenza del 2035 prevista dall'emanando regolamento UE sugli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO₂. L'introduzione di nuove prescrizioni sulle emissioni inquinanti previste dalla proposta in argomento richiederà ulteriori investimenti industriali per l'adeguamento delle produzioni esistenti di veicoli a motore termico con conseguente incremento dei costi a fronte di possibili rallentamenti del rinnovo del parco circolante e con benefici marginali per l'ambiente.

Per i veicoli commerciali leggeri (categoria N1), la proposta di riduzione dei limiti di emissione è dell'ordine del 40 per cento rispetto ai vigenti limiti EURO 6; ciò risulta particolarmente oneroso per i veicoli con rapporto potenza-massa inferiore a 35 kW/t ove sarebbe preferibile un limite di ossidi di azoto (NO_x) superiore ai 75 g/km proposti. Al riguardo, si evidenzia come i furgoni (in particolare quelli più pesanti) svolgono funzioni diverse rispetto alle autovetture e anche l'impatto degli investimenti richiesti è completamente diverso viste le differenze in termini di volumi di mercato tra i due segmenti. Per quanto attiene alla data di applicazione proposta (luglio 2025), essa sembra incoerente con il processo negoziale appena avviato e con il tempo di adeguamento minimo di 2/3 anni a partire dall'entrata in vigore del regolamento che normalmente viene concesso ai costruttori. Inoltre, sarebbe opportuno continuare a prevedere date di applicazione separate per le nuove omologazioni e per l'adeguamento di tutti i nuovi veicoli prodotti.

Per quanto attiene ai veicoli pesanti (categorie M2, M3, N2, N3), viene proposta una riduzione dell'80 per cento dei limiti di emissione degli ossidi di azoto rispetto al vigente limite Euro VI. Tale limite, da rispettare durante una prova su strada sia in condizioni di emissioni a freddo che a caldo, richiederà interventi tecnologici, in particolare sul sistema di trattamento delle emissioni, non trascurabili in termini di costi a fronte di benefici marginali in termini di riduzione degli NO_x dell'intero parco circolante. Analogamente, il limite proposto per il numero di particelle solide (PN) è quasi dell'80 per cento più severo rispetto al limite Euro VI che se associato alla riduzione delle dimensioni delle particelle, come proposto dalla Commissione europea, richiederà l'adozione di una tecnologia al momento non consolidata che influirà negativamente sul consumo di carburante dei nuovi motori con inevitabile aumento delle emissioni di CO₂. Si ritiene che una riduzione del 50 per cento rispetto ai limiti EURO VI sarebbe ragionevole.

Per quanto attiene al calendario di applicazione, considerati i livelli di riduzione dei limiti di emissione proposti, sembrerebbe opportuno dif-

ferire di un anno la data di applicazione per le nuove omologazioni, prevedendo ulteriori 12 mesi per l'adeguamento delle produzioni esistenti.

Tra le altre potenziali criticità si segnala la necessità per i produttori di piccoli volumi (cioè quelli responsabili di un numero di immatricolazioni di auto nuove compreso tra 1.000 e 10.000 o di immatricolazioni di furgoni nuovi compreso tra 1.000 e 22.000 in un anno civile) di continuare ad usufruire anche dopo il 2030 della possibilità di continuare ad applicare i limiti EURO6.

Il Relatore ritiene, quindi, di poter confermare l'orientamento favorevole circa il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte della proposta in esame.

La Commissione prende atto.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (n. COM(2022) 688 definitivo)

Proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (n. COM(2022) 689 definitivo)

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, presenta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato al resoconto, sulle proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di trattamento e pari opportunità, ricordando che esse, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, basate sull'articolo 157 del TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il voto all'unanimità in Consiglio).

Tenendo conto della relazione del Governo trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e di altri elementi acquisiti in via

istruttoria, nonché dell'esame in corso presso le altre Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, propone di esprimere una posizione secondo cui le due proposte rispettano il principio di sussidiarietà, ma non pienamente il principio di proporzionalità, in quanto le funzionalità minime degli Organismi nazionali per la parità, stabilite dalla proposta, possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario.

Le proposte, infatti, prevedono il conferimento obbligatorio agli Organismi di poteri di indagine autonomi, nonché di diritti speciali nell'ambito dei procedimenti giudiziari, anche con effetti che farebbero venir meno il carattere terzo e indipendente degli Organismi, e di un potere di risoluzione stragiudiziale delle controversie ulteriore rispetto a quelli già previsti nell'ordinamento nazionale. Le proposte, inoltre, prevedono alcune facoltà importanti che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli stessi Stati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, in relazione all'esame dell'atto COM (2022) 571 (Raccolta e condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termine), svoltesi in Ufficio di Presidenza questa mattina, è stata consegnata della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che sarà depositata in occasione delle successive audizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 411 E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La 4^a Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, che reca modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dando attuazione alla riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione 1 del PNRR (traguardo M1C2-4), ed esaminati gli emendamenti ad esso riferiti;

considerato che il provvedimento affronta i cinque punti previsti dal PNRR, relativi a: *i*) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, *ii*) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, *iii*) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, *iv*) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e *v*) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi;

evidenziato che il disegno di legge riveste carattere di urgenza in quanto l'entrata in vigore della riforma di cui al citato traguardo M1C2-4 è prevista dal PNRR entro il 30 settembre 2023;

rilevato che il 28 novembre 2022 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di rifusione della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia.

Il pacchetto opera una messa a punto del quadro, per modernizzare i sistemi e adeguarli all'era digitale, semplificare le procedure, rendere la registrazione più attraente per i potenziali richiedenti anche sotto il profilo economico, e armonizzare maggiormente i sistemi nazionali, sia tra loro sia nei confronti del sistema europeo.

In particolare, le proposte provvedono ad allineare maggiormente le procedure di registrazione dei disegni e modelli europei, di competenza dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), a quelle relative ai marchi. Inoltre, si semplifica la presentazione di domande multiple e i costi vengono rimodulati per ridurre quelli iniziali e aumentare quelli relativi ai rinnovi, al fine di scoraggiare il rinnovo dei disegni e marchi che non si sono affermati nel mercato. Si prevede anche la liberalizzazione del mercato dei pezzi di ricambio, con la stabilizzazione della «clausola di riparazione» che esonera dalla protezione dei disegni e modelli le componenti utilizzate per la riparazione dei prodotti;

valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul testo del disegno di legge, con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di tenere conto del pacchetto di proposte, del 28 novembre 2022, per la revisione dell'attuale quadro europeo sui disegni e modelli europei, composto dalla proposta di regolamento COM(2022) 666, di modifica del regolamento (CE) n. 6/2002, istitutivo del sistema europeo di protezione, e dalla proposta di direttiva COM(2022) 667, di riforma della direttiva 91/71/CE, sul ravvicinamento dei sistemi nazionali di protezione in materia,

e parere non ostativo sugli emendamenti ad esso riferiti, con le seguenti osservazioni:

in riferimento all'emendamento 4.0.1, che sostituisce l'articolo 59 del codice della proprietà industriale al fine di sostituire l'attuale cedevolezza del brevetto italiano rispetto al corrispondente brevetto europeo, concessi allo stesso inventore, con l'attribuzione della «stessa efficacia e protezione», si ricorda che in base all'articolo 139, comma 3, della Convenzione sul brevetto europeo, gli Stati parte possono decidere se prevedere o meno la simultanea protezione europea e nazionale, ma si sottolinea che i brevetti non hanno la stessa efficacia, in quanto il brevetto europeo unitario comporta l'automatica protezione nei 25 Paesi UE aderenti all'iniziativa, mentre gli altri richiedono apposite procedure di riconoscimento.

In riferimento agli emendamenti 4.0.7, 20.2 e 21.0.1, si ricorda che l'etichettatura e l'indicazione di origine dei prodotti agricoli o alimentari è disciplinata da altre normative europee e nazionali vigenti.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22

La 4^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, attuativo della direttiva (UE) 2021/2118, che reca modifiche alla direttiva 2009/103/CE, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità;

considerato che l'articolo 1 dà facoltà alla Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (CONSAP), in qualità di gestore del Fondo di garanzia vittime della strada e dell'Organismo di indennizzo, di negoziare accordi con gli omologhi organismi degli altri Stati membri e dare attuazione alle procedure di rimborso e rivalsa in caso di insolvenza di un'impresa di assicurazione;

valutato che lo schema di decreto legislativo si pone in linea con l'ordinamento dell'Unione europea;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DALLA RELATRICE SUI PROGETTI DI ATTI
LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022)
688 DEFINITIVO E COM(2022) 689 DEFINITIVO**

La 4^a Commissione permanente,

esaminate le proposte di direttiva COM(2022) 688 e COM(2022) 689, in materia di parità di trattamento e pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego;

considerato che le due proposte, identiche nel merito, hanno lo scopo di stabilire requisiti minimi vincolanti, relativi al funzionamento degli organismi per la parità, finalizzati a migliorarne l'efficacia e l'indipendenza, per rafforzare l'applicazione del principio della parità di trattamento derivante, per la proposta COM(2022) 688, dalle direttive 2006/54/CE e 2010/41/UE, basate sull'articolo 157 del TFUE che prevede la procedura legislativa ordinaria (con il voto a maggioranza in Consiglio) e, per la proposta COM(2022) 689, derivante dalle direttive 79/7/CEE, 2000/43/CE, 2000/78/CE e 2004/113/CE, basate sull'articolo 19 del TFUE che prevede la procedura legislativa speciale (con il voto all'unanimità in Consiglio);

valutata la relazione del Governo sulle due proposte, del 21 febbraio 2023, trasmessa ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012; tenuto conto degli elementi acquisiti in via istruttoria;

considerato che le proposte sono oggetto di esame da parte di 14 Camere dei Parlamenti nazionali dell'UE, di cui quattro hanno già concluso l'esame e nessuna delle quali ha finora espresso criticità, salvo la *Seimas* lituana in merito al rinvio a un atto di esecuzione della Commissione europea per la redazione di un elenco di indicatori comuni finalizzati a misurare gli effetti derivanti dalla direttiva;

ritiene che le proposte rispettino il principio di sussidiarietà, ma che esse non rispettino pienamente il principio di proporzionalità, a motivo delle seguenti considerazioni.

Si condivide l'obiettivo della proposta, ovvero di assicurare norme minime in tutti gli Stati membri, a tutela dell'uguaglianza e la non discriminazione, quali valori fondamentali dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del TUE, attraverso disposizioni vincolanti che assicurino l'effettiva funzionalità degli Organismi nazionali per la parità.

A fronte di tale obiettivo, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché solo mediante un'azione dell'Unione è possibile assicurare che tutti gli Stati membri dispongano di una minima funzionalità dei predetti Orga-

nismi e ciò rappresenta un valore aggiunto in termini di coesione culturale e sociale dell'identità europea.

Non appare, tuttavia, rispettato il principio di proporzionalità, poiché le funzionalità minime stabilite dalla proposta possono incidere sul sistema costituzionale di tutela giurisdizionale degli Stati membri, configurandosi come un procedimento alternativo a quello ordinario (articolo 9, paragrafo 5), ancorché non escludente il ricorso alla giurisdizione ordinaria (articolo 6, paragrafo 3, e articolo 7) e ancorché non necessariamente vincolante (articolo 8, paragrafo 4).

Risulta, infatti, non proporzionata anzitutto la previsione che gli Stati membri debbano assicurare agli Organismi nazionali poteri di indagine autonomi, per l'accertamento dei fatti, con «diritti effettivi di accesso alle informazioni» (articolo 8, paragrafi 1 e 2). Ciò rappresenta una distonia rispetto all'ordinamento nazionale, secondo cui le indagini sono disposte dall'autorità giudiziaria e svolte dalla polizia giudiziaria, nell'ambito di un procedimento disciplinato dal codice di riferimento e di un complessivo equilibrio tra organi giudicanti, requirenti e parti in causa.

La mancanza di proporzionalità risulta inoltre amplificata sia dal diritto degli Organismi di poter agire di propria iniziativa (articolo 8, paragrafo 1), sia dal loro diritto di poter ricorrere alla giustizia ordinaria, amministrativa o civile, per far valere le proprie decisioni adottate a seguito dell'accertamento dei fatti raggiunto mediante le predette indagini (articolo 9, paragrafo 2, lettera *a*). Inoltre, agli Organismi deve essere conferito anche il diritto di poter intervenire in procedimenti giudiziari, pur non essendone parte in causa (articolo 9, paragrafo 2, lettera *b*).

Oltre ai predetti obblighi in capo a tutti gli Stati membri, le proposte prevedono anche alcune facoltà che gli Stati possono decidere di esercitare, con una conseguente possibile disparità di tutele tra gli stessi Stati. Pertanto, ci potranno essere alcuni Stati che decideranno di avvalersi della facoltà di conferire alle decisioni emesse dagli Organismi il carattere di decisioni giuridicamente vincolanti costituenti titolo esecutivo, senza necessità di una pronuncia giudiziaria, e che tali decisioni possano comprendere anche misure riparatorie e volte a prevenire la reiterazione (articolo 8, paragrafo 4). Ancora, alcuni Stati membri potranno decidere di esercitare la facoltà di stabilire l'obbligo per gli indagati e per i testi di rispondere all'Organismo e di fornire ad esso i documenti richiesti (articolo 8, paragrafo 3). A tale ultimo riguardo, si ricorda il principio vigente nell'ordinamento giuridico nazionale, secondo il quale nessuno può essere obbligato a testimoniare su fatti dai quali potrebbe emergere una propria responsabilità penale.

Per quanto riguarda l'obbligo di conferire agli Organismi la possibilità di offrire alle parti la «composizione amichevole» della controversia, pur facendo salvo il diritto al ricorso alla giustizia ordinaria (articolo 7), si segnala che ciò costituirebbe un'ulteriore sede alternativa di risoluzione stragiudiziale delle controversie che, tuttavia, non potrebbe garantire le prerogative tipiche delle conciliazioni in sede sindacale, alle quale partecipa il lavoratore assistito dall'organizzazione sindacale di sua fiducia, né

quelle dell'istituto processuale civilistico della mediazione o della negoziazione assistita, gestita da un soggetto abilitato alla mediazione e con la possibilità per la parte di partecipare con l'assistenza di un avvocato iscritto al relativo Albo professionale. Inoltre, la norma dovrebbe comunque fare salvi gli aspetti penali della discriminazione denunciata, per i quali l'esercizio della giurisdizione spetta esclusivamente allo Stato, in base all'articolo 112 della Costituzione.

La previsione del diritto di poter avviare o partecipare in procedimenti per conto o a sostegno di una o più vittime, previa approvazione delle stesse vittime (articolo 9, paragrafo 2, lettera *c*), sembrerebbe snaturare la terzietà di un Organismo a cui si vorrebbe attribuire un ruolo indipendente di mediatore tra le parti.

Infine, si segnala l'ingente impiego di risorse finanziarie richiesto al singolo Stato membro, considerati gli investimenti necessari da effettuare in termini di professionalità e formazione all'interno degli Organismi, al fine di raggiungere un adeguato grado di terzietà richiesto.

Non risultano, invece, sproporzionate le disposizioni che prevedono: che gli Organismi per la parità debbano essere in grado di ricevere denunce di discriminazioni, oralmente, per iscritto e *online* (articolo 6, paragrafo 2), e che debbano formulare una valutazione preliminare per decidere se intendono dare seguito alla denuncia o meno (articolo 6, paragrafo 4); che possano avviare un procedimento giudiziario in nome proprio, per affrontare discriminazioni strutturali e sistematiche in casi selezionati, a causa della loro frequenza o gravità, oppure in via pregiudiziale al fine di giungere a un chiarimento giuridico (articolo 9, paragrafo 3).

Né risultano sproporzionate le altre disposizioni in materia di: indipendenza degli Organismi (articolo 3), di risorse da assicurare agli stessi (articolo 4), di strategia di prevenzione e sensibilizzazione (articolo 5), di accesso ai servizi degli Organismi (articolo 11), di cooperazione con altri Organismi e con gli enti pubblici e privati competenti (articolo 12), di consultazione degli Organismi (articolo 13), di raccolta ed elaborazione dei dati sulla parità da parte degli Organismi e di accesso agli stessi (articolo 14), di programmazione e relazione (articoli 15 e 16), di salvaguardia delle disposizioni più favorevoli che gli Stati possono comunque introdurre o mantenere (articolo 17), e di trattamento dei dati personali (articolo 18).

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Giovedì 9 marzo 2023

Plenaria
49^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(411) Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice NOCCO (*Fdi*) illustra una proposta di parere, elaborata alla luce degli elementi forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 4, viene preliminarmente ricordato che le linee d'intervento (Investimenti) previste dalla Missione 4 Componente 2 del PNRR (M4C2 – "Dalla ricerca all'impresa") si collocano lungo l'intera filiera del processo di ricerca e di innovazione, partendo dalla ricerca fondamentale fino al trasferimento tecnologico. Come specificato nelle "Linee Guida per le iniziative di sistema Missione 4: Istruzione e ricerca Componente 2: Dalla ricerca all'impresa", pubblicate dal Ministero dell'università

e della ricerca il 7 ottobre 2021, le iniziative ivi comprese "puntano a: – rafforzare la ricerca e favorire la diffusione di modelli innovativi per la ricerca di base e applicata condotta in sinergia tra università, enti di ricerca e soggetti pubblici o privati impegnati in attività di Ricerca e Sviluppo (R&S); – sostenere i processi per l'innovazione e il trasferimento tecnologico; – potenziare le infrastrutture di ricerca e innovative, il capitale e le competenze di supporto all'innovazione". Si incentiva, pertanto, l'adozione di "misure che si differenziano sia per il grado di eterogeneità dei *network* tra università, centri/enti di ricerca e altri soggetti sia per il grado di maturità tecnologica e, in alcuni casi, per il carattere territoriale, cercando la sostenibilità nel tempo degli investimenti". Viene segnalato, altresì, che la definizione di "Terza Missione" da parte dell'ANVUR per le Università (ma applicabile anche agli enti pubblici di ricerca), ricomprende "l'insieme delle attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso processi di interazione diretta [...] con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura sociale, culturale ed economica.". La valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici rappresentano, infatti, un obiettivo fondamentale nel processo di sviluppo economico del Paese e svolgono, a tal fine, un ruolo cruciale le università e i centri di ricerca nello svolgimento delle attività di supporto, di protezione e di valorizzazione commerciale di risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Con particolare riguardo agli enti pubblici di ricerca, si precisa che alcuni di essi, tra cui il CNR, l'INFN, l'INAF, l'INGV, l'OGS, hanno già introdotto convintamente nella propria organizzazione appositi Uffici – con un responsabile e una media da 3 a 5 dipendenti – allo scopo di corrispondere a tali finalità. E ciò a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per il funzionamento ordinario degli enti pubblici di ricerca (FOE), per la copertura dei costi anche del costo del personale dedicato, degli uffici e della strumentazione già in dotazione. Analoghe considerazioni possono essere formulate anche in ordine alle università. Si ribadisce pertanto che l'articolo 4 contempla una mera facoltà per le università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS, e non già un obbligo, rimettendo a questi ultimi la valutazione, nell'ambito della propria autonomia, anche finanziaria, di dotarsi dei suddetti uffici di trasferimento tecnologico per svolgere le attività in questione. Si segnala, infine, a titolo meramente collaborativo, che si pongono nel solco del medesimo percorso di valorizzazione le misure adottate dal Ministero dello sviluppo economico per il consolidamento dei processi di rafforzamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) già in corso e la realizzazione di nuovi, volte a finanziare, a valere sulle risorse PNRR (7,5 milioni di euro), progetti di potenziamento e *capacity building* degli UTT delle Università italiane, degli enti pubblici di ricerca italiani (EPR) e degli IRCCS, al fine di aumentare l'intensità dei flussi di trasferimento tecnologico verso il sistema delle imprese;

in relazione all'articolo 27, si rappresenta che la modifica non ha natura sostanziale, trattandosi di una mera precisazione terminologica. Viene rilevato infatti che per la domanda di marchio l'utenza, in base alla legislazione tributaria vigente, versa non "diritti" ma "tasse di concessione governativa", come previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, recante la disciplina proprio delle tasse di concessione governativa. Pertanto la disposizione dettata dall'articolo 229 del codice della proprietà industriale (CPI) impropriamente si riferisce ai "diritti" da rimborsare in caso di rigetto della domanda, proprio perché, tecnicamente, l'utente al momento del deposito aveva versato le previste tasse di concessione governativa. Se al momento del deposito sono versate tasse di concessione governativa, al momento del rimborso sono restituite, parimenti, tasse di concessione governativa. Pertanto, la vigente formulazione dell'articolo 229 CPI, nel parlare di diritti e non di tasse di concessione governativa, adotta una terminologia non tecnicamente corretta che il disegno di legge in esame pertanto corregge. Si evidenzia quindi che la norma ha natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Attualmente infatti l'Ufficio in caso di rigetto della domanda di marchio rimborsa le tasse (e non i diritti). Naturalmente è cura dell'Ufficio, in ossequio ai principi di buona amministrazione, autorizzare tale rimborso una volta verificata la definitività del provvedimento;

in relazione all'articolo 29, si fa presente che l'ulteriore digitalizzazione delle procedure dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, prevista dalla predetta disposizione, non comporta, come espressamente indicato nella relazione tecnico finanziaria, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intento normativo è quello di convogliare sull'esistente sistema telematico UIBM i residuali flussi di atti e procedimenti che ad oggi sono gestiti "extra-sistema", ovvero mediante l'invio di istanze a mezzo PEC delle Divisioni competenti, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa. A titolo esemplificativo, si fa riferimento alle istanze di rinnovo di marchi internazionali o a quelle di rimborso. Si rappresenta, infine, che è in programma la realizzazione di una potenziata piattaforma digitale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, per la quale ad oggi è stato effettuato lo studio di fattibilità ed è prevista l'imminente adesione ad apposita Convenzione CONSIP e successiva stipula del contratto. Le risorse necessarie, pari a 3 milioni di euro, sono a valere sullo stanziamento dei fondi del PNRR e per la parte residua dal Capitolo 7476;

in relazione all'articolo 30, si conferma quanto affermato in sede di relazione tecnica in riferimento all'analisi dei dati inerenti l'imposta di bollo, in base ai quali il saldo complessivo derivante dalla misura risulta ampiamente positivo, dando luogo ad un aumento del gettito,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.».

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

(486) Elena MURELLI e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Regio di Parma

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, atteso che in sede redigente non sono state apportate modifiche, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito nella seduta del 28 febbraio scorso.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo, non essendovi osservazioni.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa della relazione tecnica da parte del Governo per cui chiede al sottosegretario Freni se vi siano aggiornamenti sul provvedimento.

Il sottosegretario FRENI afferma che si è ancora in attesa per quanto riguarda la presentazione della relativa relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI E DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (n. COM(2022) 583 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del documento dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 1)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra una proposta di risoluzione, pubblicata in allegato, volta ad evidenziare i principali temi della riforma

del quadro di *governance* economica del UE rispetto ai contenuti dell'atto comunitario all'esame.

Il sottosegretario FRENI esprime un avviso favorevole sulla proposta di risoluzione, fatta eccezione per la lettera *g*), di cui chiede una riformulazione, al fine di sostituire il riferimento alla negoziazione con il diverso richiamo ad una ponderazione degli effetti della classificazione *ex ante* degli stati membri nei tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici.

La relatrice MENNUNI (*FdI*) sottolinea la rilevanza del tema inerente la classificazione degli Stati membri al fine di evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi, sottolineando come, pur tenuto conto della riformulazione proposta dal Governo sulla lettera *g*), che dichiara comunque di accogliere, permane il tema di una opportuna attenta negoziazione su tale aspetto di centrale importanza.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) interviene sul contenuto della proposta di risoluzione illustrata dalla relatrice, evidenziando come la stessa rechi più di un punto sostanzialmente condivisibile nell'impostazione, in particolare sottolineando i contenuti delle lettere *r*) e *b*) in materia di politiche anticicliche e sottolineando l'importanza di tali temi. Evidenzia tuttavia come i contenuti della risoluzione appaiono del tutto stridenti rispetto all'operato effettivo del Governo, di cui ricorda la manovra di bilancio, con la quale sono state bloccate tutte le misure anticicliche azionate negli ultimi due anni, risultando al contrario la legge di bilancio dell'attuale maggioranza una manovra estremamente conservativa che risulta il contrario rispetto a quanto serviva in termini di sostegno alla ripresa al Paese. Si sofferma inoltre sul tema del rilevante avanzo primario in Italia, che non risulta affatto trattato nella risoluzione all'esame, sottolineando inoltre, con riguardo ai contenuti della lettera *p*), che reca il riferimento tra l'altro al *Green deal*, che la capacità di sostenere lo sviluppo industriale potrebbe risultare in alcuni Stati membri molto più sostenuta rispetto all'Italia. Conclude evidenziando come, pur essendovi diversi principi condivisibili nel testo illustrato, emerge un netto contrasto tra quanto affermato e la reale azione del Governo, che questo risulti del tutto distonico rispetto a quanto prospettato nei contenuti dal testo di risoluzione. Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sul testo di maggioranza illustrato dalla relatrice.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo Misto - Alleanza verdi e sinistra, una proposta di risoluzione di minoranza, pubblicata in allegato.

Non essendovi altri interventi, con l'avviso conforme del Governo verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone quindi ai voti la proposta di risoluzione di maggioranza, con la modifica apportata alla lettera *g*) che recepisce la richiesta dal Governo.

La risoluzione risulta approvata.

Resta quindi preclusa la risoluzione di minoranza.

Il PRESIDENTE avverte che, come espressamente indicato nel testo del documento approvato, questo sarà trasmesso, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, anche alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Fame nel mondo» (n. 24)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Calamità naturali» (n. 25)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» (n. 26)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 concernente gli interventi relativi alla categoria «Conservazione dei beni culturali» (n. 27)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, con esiti distinti. Parere favorevole sugli atti del Governo nn. 24, 25, 26 e 27)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra le proposte di parere sugli atti del Governo all'esame.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) intervenendo sul parere inerenti gli atti del Governo all'esame, ricorda, con particolare riguardo all'atto del Governo n. 27, che risulta emergere un numero di istanze pari a otto, particolarmente limitato, e che si delinea un residuo di risorse assai considerevole; chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire gli elementi effettiva conoscibilità di tale strumento di finanziamento, al fine di considerare eventuali supplementi informativi a favore degli enti interessati dato l'ammontare di residui pari a circa il settanta per cento dell'importo delle risorse complessive.

Il sottosegretario FRENI sottolinea come gli strumenti di finanziamento all'esame siano caratterizzati da una omogeneità di trattamento,

per cui evidenzia profili di criticità di una eventuale pubblicizzazione di taluni e non unitariamente di tutti tali strumenti. Riconosce comunque che vi sia un ingente ammontare dei residui di risorse in un quadro che appare delineare una non piena conoscenza dei relativi strumenti di finanziamento, non potendo tuttavia il Governo attivarsi per sole talune delle finalità.

Il PRESIDENTE chiarisce i dati inerenti il numero effettivo delle istanze presentate, alla luce della ricostruzione fornita dal *dossier* predisposto dal Servizio studi, in base ai quali emerge comunque un numero più alto di istanze presentate, di cui solo una parte è stata ritenuta ammissibile.

Avverte quindi che si procederà alla votazione disgiunta delle quattro proposte di parere, pubblicate in allegato.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 24 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 25.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 25 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 26.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 26 è posta ai voti e approvata.

Si passa quindi alla votazione del parere sullo schema di decreto n. 27.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sull'atto del Governo n. 27 è posta ai voti e approvata.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale sul provvedimento.

Ricorda che alla luce anche dei numerosi impegni della Commissione, al fine di garantire a tutte le parti politiche la possibilità di intervenire nella discussione, è stato valutato di garantire anche nella giornata di martedì 14 il proseguo di tale discussione generale, che dovrà comunque concludersi nella medesima giornata di martedì prossimo.

Non essendovi interventi propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DALLA RELATRICE SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO

La Commissione,

esaminato l'atto,

premessi che:

– il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea – relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale – ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;

– la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della «clausola di salvaguardia generale», che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation EU* (NGEU);

– in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;

– resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo «realistico, graduale e duraturo», posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;

– al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;

– in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato

in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio – «sostanziale», «moderato», «modesto» – sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;

– nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «sostanziale», coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;

– i Paesi con un problema di debito «moderato» dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;

– per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico «modesto», vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;

– nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;

– i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di «spesa primaria netta» – vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione – in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;

– la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;

– nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;

– nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell’attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l’andamento della spesa primaria netta;

– in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «sostanziale», che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l’avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «moderato» gli scostamenti potrebbero comunque portare all’avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;

– le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all’obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;

– verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l’inserimento nei piani strutturali di bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;

ritenuto che:

– la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;

– tale proposta riconosce che – sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi – in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;

– alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;

– in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizial-

mente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;

– in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

– un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «sostanziale», che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;

– la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

– per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

– la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;

– non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

preso atto del fatto che:

– il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

– anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;

– rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;

c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;

d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;

e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;

f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

g) sia rinegoziata la classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;

h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;

i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;

l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promuovere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione eco-

logica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;

r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 1)**

La Commissione,

esaminato l'atto,

premesso che:

– il mutato contesto nel quale si sono venute a trovare le economie europee a seguito della pandemia non solo ha reso ancora più evidenti le criticità dell'attuale quadro di *governance* economica europea – relative alla effettiva capacità delle regole di garantire finanze pubbliche sostenibili e di prevenire squilibri macroeconomici, alla loro eccessiva complessità e all'insufficiente titolarità (*ownership*) nazionale – ma ne ha anche fatte emergere altre, legate in particolare all'accumulazione di debito pubblico emesso per far fronte alle conseguenze della crisi;

– la risposta delle politiche economiche, nazionali ed europee, alla crisi pandemica è stata forte e tempestiva, da un lato, con l'attivazione, già dal marzo 2020 e inizialmente fino al 2022, della «clausola di salvaguardia generale», che ha di fatto congelato le regole del Patto di stabilità e crescita, poi prorogata fino alla fine di quest'anno, dall'altro, con l'introduzione di strumenti straordinari e temporanei, come ad esempio il *Next Generation EU* (NGEU);

– in questo quadro, il percorso di riforma proposto dalla Commissione, a conclusione di un ampio dibattito pubblico, non prevede una modifica dei Trattati, ma un intervento sul diritto derivato e sull'attuazione delle regole;

– resterebbero in vigore i valori di riferimento del 3 per cento e del 60 per cento rispettivamente per il deficit e il debito pubblico in rapporto al PIL, mentre verrebbe abbandonato l'attuale parametro per la riduzione del debito (la cosiddetta regola dell'1/20) in favore della definizione di percorsi specifici per Paese che riducano il debito in modo «realistico, graduale e duraturo», posto che tale parametro implica un aggiustamento di bilancio troppo impegnativo e prociclico;

– al centro del nuovo Patto di stabilità e crescita la Commissione, prendendo a riferimento l'esperienza dei PNRR, propone di porre piani nazionali di bilancio e strutturali a medio termine, con cui gli Stati membri dovrebbero definire i propri impegni di bilancio, di riforma e di investimento, all'interno di un quadro comune dell'UE;

– in particolare, il nuovo quadro della *governance*, secondo la Commissione, dovrebbe articolarsi in quattro fasi ed essere differenziato

in base al livello di rischio di sostenibilità dei conti pubblici di ciascun Paese, classificando i Paesi stessi secondo il grado di rischio – «sostanziale», «moderato», «modesto» – sulla base dell'analisi di sostenibilità del debito pubblico svolta dalla Commissione;

– nella prima fase, la Commissione proporrebbe al Paese un percorso di aggiustamento di riferimento (*benchmark*) che, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «sostanziale», coprirebbe un periodo di almeno quattro anni con la possibilità per ciascuno Stato membro di richiedere un percorso più lungo, fino a un massimo di sette anni, in cambio di riforme e investimenti, e verrebbe redatto in modo da garantire che, almeno a partire dalla fine dell'orizzonte di pianificazione, a politiche invariate la traiettoria decennale del rapporto tra debito e prodotto sia discendente in modo plausibile e continuo e che il disavanzo sia credibilmente mantenuto al di sotto del limite del 3 per cento del PIL;

– i Paesi con un problema di debito «moderato» dovrebbero invece garantire che il debito inizi a ridursi entro i tre anni successivi alla fine dell'orizzonte temporale del piano;

– per quanto concerne infine gli Stati membri con un problema di debito pubblico «modesto», vi sarebbe solo un obiettivo di medio periodo definito in termini di disavanzo di bilancio: quest'ultimo dovrebbe essere mantenuto al di sotto del 3 per cento del PIL su un periodo di 10 anni, trascorsi al massimo tre anni dell'orizzonte temporale del piano;

– nella seconda fase, ciascun Paese presenterebbe il proprio piano nazionale, facendo precedere tale presentazione da un dialogo tecnico con la Commissione, che deve valutare anche se le riforme e gli investimenti che il Paese intende includere nel piano siano atti a favorire la crescita e la sostenibilità dei conti pubblici, siano coerenti con le priorità europee e non determinino effetti di spiazzamento di precedenti programmi;

– i piani dovrebbero assicurare un percorso di bilancio a medio termine, fissato in termini di «spesa primaria netta» – vale a dire spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per interessi e della spesa ciclica per la disoccupazione – in modo da porre il debito pubblico su un sentiero discendente, o da farlo rimanere su livelli prudenti, mantenendo il disavanzo al di sotto del 3 per cento del PIL e garantendo una crescita sostenibile;

– la spesa primaria netta fungerebbe pertanto da base di riferimento per la definizione del percorso di aggiustamento di bilancio e costituirebbe l'unico riferimento anche per lo svolgimento della sorveglianza annuale della Commissione e del Consiglio UE nell'ambito del Semestre europeo;

– nella terza fase, i piani nazionali sarebbero avallati dalla Commissione sulla base di un quadro di valutazione comune e successivamente approvati dal Consiglio; salvo circostanze eccezionali e oggettive, quanto approvato non potrebbe essere rivisto nei successivi quattro anni, fermo restando che, in caso di mancato accordo, verrebbe applicato il piano di riferimento elaborato dalla Commissione;

– nella quarta fase, che consiste nel monitoraggio annuale, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni annuali sullo stato di avanzamento dell’attuazione dei piani, incluse le riforme e gli investimenti, e la sorveglianza sarebbe effettuata esaminando sia il saldo di bilancio nominale sia l’andamento della spesa primaria netta;

– in questo quadro, si mantiene invariata la procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) relativamente al *deficit*, ma si rafforza quella concernente il debito nel senso di renderla più effettiva, prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «sostanziale», che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l’avvio della procedura, mentre per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «moderato» gli scostamenti potrebbero comunque portare all’avvio di una procedura se giudicati atti a dar luogo a errori rilevanti;

– le sanzioni previste in esito alla PDE dovrebbero essere di tre tipi: finanziarie, più facili da comminare in quanto basate su importi ridotti rispetto a quelli attualmente previsti; reputazionali, con obblighi di illustrazione delle misure adottate in risposta alle raccomandazioni europee; di condizionalità macroeconomica, con possibilità di sospensione dei finanziamenti europei in caso di inottemperanza all’obbligo di correzione dei disavanzi eccessivi;

– verrebbe infine rivista la procedura per gli squilibri macroeconomici, al fine di garantire una maggiore integrazione con il quadro di bilancio, prevedendo l’inserimento nei piani strutturali di bilancio e strutturali a medio termine anche delle riforme e degli investimenti per correggere gli squilibri individuati, nonché semplificando il quadro di sorveglianza post-programma;

ritenuto che:

– la proposta della Commissione rappresenti un passo in avanti, giacché si concentra sulla sostenibilità dei conti pubblici nel medio termine piuttosto che sulla calibrazione annuale della politica di bilancio, mirando a ridurre la complessità del quadro di regole, ad aumentare la titolarità nazionale e a trovare un migliore equilibrio fra prudenza e realismo dei percorsi di aggiustamento di ciascun Paese;

– tale proposta riconosce che – sebbene vada minimizzato il rischio di trattamento disomogeneo fra Paesi – in un contesto complesso e caratterizzato da elevata interdipendenza come quello europeo, le regole di bilancio non possano essere né definite puntualmente per tutte le possibili circostanze, né basate unicamente su criteri numerici; è invece necessario assicurare adeguati margini di flessibilità che rendano più effettiva la loro applicazione;

– alla maggiore flessibilità delle regole corrisponda una maggiore discrezionalità delle Istituzioni europee chiamate ad applicarle (Commissione e Consiglio), da valutare con estrema attenzione;

– in particolare, il primo aspetto riguarda la natura, al momento non precisata, della comunicazione con cui la Commissione detta inizial-

mente il piano di aggiustamento di riferimento per indicare agli Stati membri un sentiero di crescita della spesa primaria netta tale da assicurare un obiettivo di graduale riduzione del debito in rapporto al PIL; qualora tale piano fosse considerato vincolante, come al momento sembrerebbe alla luce del fatto che in caso di mancato accordo tra i singoli Stati e la Commissione si applicherebbe comunque il piano predisposto da quest'ultima, potrebbe configurarsi un rafforzamento dei poteri della Commissione in assenza di una esplicita previsione da parte dei Trattati;

– in questa prima fase appare invece più opportuno che la Commissione si limiti a indicare un percorso di aggiustamento di riferimento, ma non imponga obiettivi specifici, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento nella definizione delle linee di programmazione economica nazionale stabilite attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

– un altro elemento da considerare concerne il ruolo dell'analisi di sostenibilità del debito (DSA), che viene utilizzata per definire, in particolare, sia la categoria di rischio di ciascun Paese, sia il percorso di aggiustamento di riferimento, anche in considerazione del fatto che viene rafforzata la procedura per i disavanzi eccessivi concernente il debito nel senso che essa viene resa più effettiva prevedendo, per gli Stati membri con un problema di debito pubblico «sostanziale», che gli scostamenti dal percorso di bilancio concordato comportino automaticamente l'avvio della procedura; la DSA risulta molto sensibile alle ipotesi sottostanti e si richiede attenzione nel comunicare gli esiti dell'esercizio;

– la Comunicazione non prevede un trattamento differenziato delle spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, come pure delle spese relative all'assistenza finanziaria e di quelle per la costituzione della difesa comune europea; occorre, inoltre, approfondire il trattamento delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

– per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, potrebbero essere esplorati meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

– la previsione di sanzioni reputazionali e di condizionalità macroeconomica rischia di essere eccessivamente afflittiva, le prime per i possibili effetti che possono determinare sui mercati finanziari, le seconde perché potrebbero pregiudicare la realizzazione di obiettivi di investimento previsti sempre in sede europea;

– non viene sufficientemente approfondita la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici, sebbene vi sia una evidente interconnessione tra questi ultimi e la disciplina del bilancio;

preso atto del fatto che:

– il Consiglio ECOFIN del 14 marzo 2023 potrebbe adottare conclusioni sulla riforma della *governance* economica dell'UE da sottoporre al Consiglio europeo del 23 e 24 marzo;

– anche sulla base del contenuto di tali conclusioni, il Consiglio europeo potrebbe invitare la Commissione europea a presentare, in tempi rapidi, delle iniziative legislative con l'obiettivo di pervenire a una definizione delle nuove regole entro la fine dell'anno in corso e, pertanto, prima della disattivazione della clausola di salvaguardia generale del Patto;

– rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, evidenziando le seguenti questioni:

a) siano precisati natura e contenuti della comunicazione con cui la Commissione individua inizialmente il piano di riferimento per indicare agli Stati membri il percorso di crescita dell'aggregato di spesa e la relativa diminuzione del rapporto debito/PIL, anche al fine di non interferire nei rapporti istituzionali Governo-Parlamento ai fini della definizione delle linee di programmazione economica nazionale, adottate attraverso il Documento di economia e finanza e la relativa Nota di aggiornamento;

b) sia previsto che il piano di riferimento formulato dalla Commissione europea privilegi un approccio favorevole alla crescita economica in modo da incentivare la riduzione del rapporto debito/PIL attraverso politiche atte ad aumentare il denominatore;

c) sia previsto un coinvolgimento degli Stati membri anche nella fase *ex ante* di determinazione dei sentieri di crescita nominale dell'aggregato di spesa di riferimento, affinché sia effettivamente raggiunto l'obiettivo di aumentare il grado di titolarità nazionale delle nuove regole;

d) sia necessario mantenere un adeguato coordinamento dell'intonazione delle politiche fiscali perseguite nell'ambito dell'Area euro;

e) considerata l'estrema sensibilità alle ipotesi della DSA (quali crescita del PIL, tassi di interesse, inflazione e proiezioni di finanza pubblica), si ritiene di fondamentale importanza che la scelta di questi parametri avvenga con estrema attenzione e sia concordata tra la Commissione europea e i singoli Paesi sulla base di una chiara e trasparente evidenza empirica e di argomenti tecnici, per tenere conto altresì degli effetti delle riforme strutturali sul potenziale di crescita;

f) sia chiarito il perimetro dell'aggregato di spesa di riferimento, per tenere conto di andamenti non previsti e non soggetti al controllo dei singoli Stati, con riflessi sulla spesa, valutando altresì la possibilità di prevedere trattamenti differenziati per alcune tipologie di spesa, come le spese di investimento coerenti con le priorità e le esigenze di sviluppo dell'economia europea, in particolare la transizione ecologica e digitale, ovvero le spese relative all'assistenza finanziaria e quelle per la costituzione della difesa comune europea. Sia, inoltre, approfondito il trattamento delle spese per i co-finanziamenti nazionali all'utilizzo dei fondi strutturali e per gli interventi connessi al PNRR e delle spese di carattere sociale escluse dall'aggregato unico di riferimento al fine di non acuire le differenze fra i singoli Stati;

g) siano adeguatamente ponderati, nelle sedi istituzionali europee, gli effetti della classificazione *ex ante* degli Stati membri in tre gruppi in base al relativo grado di rischio di sostenibilità dei conti pubblici in modo da evitare che si produca un effetto stigma su alcuni di essi;

h) allo scopo di garantire la necessaria flessibilità alla gestione delle politiche nazionali e di assicurare una maggiore legittimità democratica, si valuti l'opportunità di definire modalità e condizioni che permettano di rivedere i piani strutturali nazionali di bilancio a medio termine nel corso del periodo di programmazione anche qualora si configurasse un cambio di governo o in occasione dell'insediamento di un nuovo Parlamento;

i) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento predisposto dalla Commissione sia rivisto in caso di significativi mutamenti delle previsioni macroeconomiche nazionali;

l) sia previsto che il piano di aggiustamento di riferimento concordato con la Commissione; tenga conto delle discipline dei singoli Stati membri, quale quella nazionale prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

m) per quanto riguarda il sistema delle sanzioni, sia escluso il ricorso a sanzioni di carattere reputazionale e di condizionalità macroeconomica con la relativa sospensione dei finanziamenti erogati dall'Unione europea, e si esplorino meccanismi premianti di incentivo da accompagnarsi alle sanzioni stesse;

n) sia adeguatamente migliorata la procedura di sorveglianza sugli squilibri macroeconomici; in particolare, si segnali l'esigenza di rafforzare le possibili interazioni tra la sorveglianza macroeconomica e quella di bilancio, stabilire un maggiore coordinamento delle politiche economiche volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e, soprattutto, garantire un approccio maggiormente simmetrico nel trattamento di alcuni squilibri, come quelli relativi alla bilancia dei pagamenti, allo scopo di coglierne le implicazioni per il buon andamento dell'economia di tutta l'area dell'euro;

o) si verifichi la disponibilità degli altri Stati membri a sviluppare uno strumento comune che possa consentire di affrontare, con risorse europee anziché nazionali, in maniera più efficiente eventuali nuovi *shock* e supportare adeguatamente e in maniera paritaria le imprese europee, indipendentemente dai differenti margini di indebitamento dei singoli Paesi;

p) si proceda nei negoziati sulla revisione del quadro della *governance* economica tenendo conto anche delle discussioni in corso sul Piano industriale del *Green deal* e in particolare sulla riforma delle regole sugli aiuti di Stato (*Temporary Crisis and Transition Framework*), in modo da adottare una decisione complessiva e unitaria nonché da rendere più efficace l'azione europea, con riferimento al rafforzamento della competitività industriale dell'Unione, evitando il rischio di frammentare il mercato interno nonché di aumentare le divergenze socio-economiche tra gli Stati membri;

q) si affianchi al negoziato sulla riforma della *governance* il dibattito sulle garanzie che i singoli Stati possono porre in essere per promu-

vere la crescita degli investimenti, quali quelli relativi alla transizione ecologica e digitale, con particolare riferimento agli effetti sul debito, e si rappresenti l'esigenza di prevedere eventuali meccanismi di sostegno a tali garanzie con risorse europee;

r) sia avviata una riflessione ulteriore con le competenti istituzioni europee sulla necessità di superare un quadro di *governance* economica dell'UE imperniato sul rispetto dei parametri del 3 per cento del *deficit* e del 60 per cento del debito che limitano il grado di autonomia degli Stati membri e sia negoziato il ruolo della Commissione europea in modo da evitare una compressione dell'autonomia di bilancio degli Stati membri.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAI SENATORI MISIANI, MAGNI, MANCA, LORENZIN, NICITA SUL DOCUMENTO N. COM(2022) 583 DEFINITIVO (Doc. XVIII, n. 1)

La Commissione,

esaminato l'atto,

premessi che:

la *governance* economica europea è frutto di una lunga evoluzione che parte dal Trattato di Maastricht e arriva fino al Six Pack e Two Pack approvati nel post-crisi finanziaria. Trattandosi di un processo che ha avuto varie fasi, il risultato finale – pur mantenendo una sua sostanziale coerenza di fondo – ha finito per mostrare anche degli evidenti limiti non solo nella concreta applicazione, ma anche nel perseguire gli obiettivi che ci si era prefissi di raggiungere. Questi limiti erano ben chiari già prima che scoppiasse il COVID, tanto che la Commissione aveva già deciso di aprire una fase di revisione che poi però ha subito inevitabili rallentamenti. La Comunicazione di novembre segna un passaggio intermedio importante perché non solo delinea già quello che la Commissione ha in mente, ma apre la strada anche alla presentazione delle proposte legislative;

i problemi che sono emersi nel corso degli anni sono diversi, tra i quali:

a) la pro-ciclicità della attuale *governance*, che davanti a rallentamenti ciclici ha spesso richiesto ai governi di attuare politiche restrittive, e nei casi peggiori ha costretto addirittura l'Unione a sospendere l'applicazione delle regole fiscali facendo leva sulle clausole di disattivazione;

b) il fatto che le regole fossero uguali per tutti e quindi si adattassero poco al contesto e alle caratteristiche dei singoli Paesi;

c) il paradosso di una *governance* che, almeno nelle intenzioni, doveva garantire la sostenibilità della finanza pubblica degli Stati Membri, ma che è per larghissima parte concentrata sul breve termine: i vincoli sul deficit pubblico erano stati pensati come uno strumento per garantire la sostenibilità dell'indebitamento, ma essi si sono trasformati presto da vincoli a obiettivi a sé stanti. Con la riforma del *Two-Pack* e l'introduzione della regola del ventesimo ci siamo poi ritrovati con una *governance* duale, dove i due obiettivi sul deficit e sul debito spesso non si conciliavano fra loro, e uno dominava sull'altro;

d) la complessità e la scarsa trasparenza della governance che la rende facilmente soggetta a manipolazioni, poiché un ruolo chiave è giocato dalle variabili non osservabili (il PIL potenziale) che apre la strada a legittime contestazioni;

e) la circostanza che gli indicatori utilizzati, sia quelli sul *deficit* che quelli sul debito, sono in larga parte fuori dal controllo diretto dei governi, e nel caso di mancato rispetto dei vincoli è difficile discriminare fra responsabilità diretta dei governi e fattori esogeni. Questo a sua volta non legittima l'applicazione delle sanzioni previste dalla stessa *governance*, rendendo più discutibile l'avvio di procedure per deficit o debito eccessivo e poco credibile la *governance* medesima;

la Comunicazione di novembre affronta alcuni di questi limiti:

a) l'orizzonte temporale non è più annuale ma pluriennale, con piani che vanno da 4 ad addirittura 7 anni, e quindi almeno in parte consentono una gestione più razionale del ciclo economico;

b) c'è la chiara intenzione di passare da una governance uguale per tutti a una applicazione più mirata e calata nella realtà e nel contesto di ciascun Paese membro;

c) c'è uno spostamento di attenzione dal breve al medio/lungo periodo: la variabile chiave diventa la sostenibilità del debito e il suo progressivo processo di convergenza;

d) si utilizzano indicatori direttamente osservabili e quindi in prima analisi non contestabili;

e) la variabile di controllo diventa l'andamento della spesa pubblica netta che, a differenza del *deficit*, è sostanzialmente sotto il diretto controllo dei governi, visto che misura la componente discrezionale della politica fiscale: questo ha come obiettivo quello di migliorare la legittimità dell'impianto sanzionatorio perché il mancato rispetto di un impegno preso può essere più direttamente imputata a scelte politiche rispetto a quanto accadeva nella *governance* attualmente in vigore.

la Comunicazione della Commissione lascia tuttavia aperte alcune questioni:

a) non è chiaro cosa sarà della Comunicazione sulla flessibilità del 2015 che consentiva, sotto certe condizioni, di non considerare alcune spese per investimenti nel computo del *deficit* pubblico;

b) la proiezione di 10 anni dell'analisi di sostenibilità del debito ha un elevatissimo grado di incertezza e di discrezionalità essendo fortemente dipendente dalle ipotesi;

c) sebbene la spesa pubblica netta sia un indicatore direttamente osservabile e sostanzialmente sotto il controllo diretto dei governi, il suo calcolo richiederà comunque l'esclusione degli stabilizzatori automatici la cui stima non è sempre immediata;

d) non è chiaro come interagiranno il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo del 3 per cento e, dato

che il vincolo sul *deficit* dipende dal PIL, il problema della pro-ciclicità rischia di non essere risolto;

e) non sono chiare le modalità e le ragioni dell'apertura automatica di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, in quanto deviazioni dal percorso concordato dovrebbero determinare una apertura automatica della procedura a prescindere che il percorso di rientro del debito rispetti o meno il piano concordato, rischiando quindi che un Paese che riduca il debito secondo i piani concordati si trovi automaticamente in procedura di debito eccessivo perché non rispetta la regola della spesa;

la Comunicazione della Commissione non chiarisce se e come la nuova governance prevedrà strumenti o meccanismi che garantiscano una coerenza delle posizioni fiscali dei singoli Stati Membri;

non viene affrontato il problema dell'interazione fra raccomandazioni specifiche per Paese e *governance* macroeconomica;

rimangono aperte questioni che, pur andando al di là della portata della Comunicazione, rivestono una grande importanza:

f) la mancanza di un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;

g) la necessità di disporre di una capacità fiscale dell'eurozona capace di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli;

h) la necessità di avere uno strumento per il sostegno e la promozione degli investimenti;

impegna il Governo a proseguire i negoziati in sede europea, promuovendo le seguenti questioni volte a:

a) mantenere la possibilità di non considerare alcune spese per riforme o per investimenti nel computo della spesa netta, in coerenza con la Comunicazione sulla flessibilità del 2015;

b) assicurare una maggiore flessibilità ai piani nazionali, prevedendo la possibilità di revisione degli stessi in particolare nel caso intervengano modifiche dei parametri alla base dell'analisi di sostenibilità del debito, tra cui l'inflazione, così da rendere le regole capaci di adattarsi a contesti economico-finanziari mutevoli;

c) definire gli stabilizzatori automatici tenendo conto delle specificità nazionali anche al fine di garantire una componente anticiclica automatica sufficientemente adeguata;

d) chiarire che alla elaborazione della proposta iniziale della Commissione siano chiamati a partecipare anche gli Stati destinatari e che, in ogni caso, essa non deve avere efficacia vincolante in caso di mancato accordo;

e) chiarire l'interazione tra il nuovo vincolo sul tasso di crescita della spesa pubblica netta e il vincolo vigente del 3 per cento del disavanzo, al fine di risolvere il problema della prevalenza di quello più stringente e superare la pro-ciclicità delle attuali regole;

f) scongiurare il pericolo di un eccesso di automatismo nell'apertura di procedure di debito eccessivo per i paesi più a rischio, specie in

assenza di chiare indicazioni sulle ragioni sottostanti e sulle variabili considerate;

g) garantire una maggiore efficacia delle regole per contrastare gli squilibri macroeconomici e renderle coerenti con il quadro complessivo della governance macroeconomica;

h) introdurre un meccanismo permanente di stabilizzazione automatica, che ricalchi l'esperienza di SURE;

i) favorire la costituzione di una capacità fiscale dell'eurozona che permetta di intervenire in circostanze eccezionali e con condizionalità ragionevoli e, parallelamente, prevedere di rafforzare gli strumenti comuni su temi di interesse dell'UE, in primo luogo il Green deal e affrontare la riforma delle regole sugli aiuti di Stato in modo tale da evitare di aumentare le divergenze tra gli stati membri;

j) prevedere meccanismi di coordinamento delle politiche fiscali in modo da evitare che processi di aggiustamento contemporanei determinino effetti depressivi sull'economia dell'Unione;

k) valutare la possibilità di scorporare il debito accumulato a causa dell'emergenza legata al COVID-19, prevedendo un percorso di rientro specifico;

l) avviare, in una prospettiva di medio periodo, una revisione dei parametri quantitativi del 3 per cento del deficit e del 60 per cento del debito ormai privi di rappresentatività.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 24

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e*), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria «Edilizia scolastica» è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria «Fame nel mondo» sono risultati pari a 6.757,85 euro;

ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria «Fame nel mondo» sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla categoria «Fame nel mondo» ammonta a 14.456.075,05 euro;

rilevato che, con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 64 istanze di accesso al contributo, utilizzando integralmente le risorse assegnate alla categoria per l'anno 2021,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 25

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e*), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria «Edilizia scolastica» è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria «Calamità naturali» sono risultati pari a 58.940,21 euro;

ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, l'importo residuo risultante a seguito della ripartizione delle somme attribuite alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati», pari a 5.874.029,99 euro, è stato equamente distribuito a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui, con la conseguenza che alla categoria «Calamità naturali» sono stati assegnati ulteriori 1.958.010 euro;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 14.508.257,40 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 9 istanze di accesso al contributo;

a seguito della ripartizione effettuata in favore dei progetti ammessi al finanziamento residua l'importo di 66.678 euro, che, non consentendo il finanziamento integrale del decimo progetto collocato in graduatoria, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere utilizzato nella ripartizione del prossimo anno nell'ambito della medesima categoria «Calamità naturali»,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 26

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e*), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria «Edilizia scolastica» è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» sono risultati pari a 59.691,90 euro;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 12.550.999,10 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, risultano accolte 35 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 6.676.969,11;

rispetto alle somme complessivamente assegnate alla categoria «Assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati» residua un importo non utilizzato pari ad euro 5.874.029,99, che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, è stato conseguentemente distribuito in parti uguali a favore delle restanti categorie nelle quali non si sono realizzati residui in sede di ripartizione,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo preso atto dei contenuti della relazione illustrativa riferita agli schemi di decreto concernenti la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2021 (Atti nn. 24, 25, 26 e 27), da cui si evince che:

le somme relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2021, affluite sul capitolo 224 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato «Contributi ad enti ed associazioni diverse per assegnazione di quota parte dell'otto per mille IRPEF di pertinenza dello Stato», ammontano ad euro 78.070.670;

tale importo è determinato sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, considerando le riduzioni di carattere permanente apportate in passato, per finalità di copertura, all'autorizzazione di spesa relativa alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale;

alle predette somme è stata detratta una quota pari al 20 per cento, destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera *e*), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

le somme residue, pari a 62.456.536 euro, sono state quindi suddivise in parti uguali tra le cinque categorie di intervento, attribuendo a ciascuna una quota di 12.491.307,20 euro, in conformità a quanto previsto in via generale dall'articolo 2-*bis*, comma 1, del Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76;

la quota di competenza della categoria «Edilizia scolastica» è stata trasferita al Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 1, comma 172, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

alle predette somme si sono aggiunte, per ciascuna categoria, le risorse rivenienti dai risparmi di spesa realizzati sui contributi già erogati negli anni precedenti, pari complessivamente a circa 1,73 milioni di euro, che, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998, sono affluiti sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio per essere riassegnati alla medesima categoria di competenza;

in tale quadro, i risparmi di spesa riassegnati alla categoria «Conservazione dei beni culturali» sono risultati pari a 1.605.206,88 euro, cui si aggiungono altresì le somme non attribuite in sede di ripartizione della

quota relativa alla medesima categoria per l'anno 2020, per un importo pari a 7.528.735,54 euro, che per effetto di quanto stabilito dall'articolo 21-ter del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono state ugualmente riassegnate alla stessa categoria, in quanto la predetta disposizione ha introdotto, per le dichiarazioni dei redditi relative agli anni dal 2016 al 2025, un vincolo di destinazione delle risorse destinate alla categoria «Conservazione dei beni culturali» in favore di interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016;

pertanto, la quota oggetto di ripartizione per l'anno 2021 destinata alla predetta categoria ammonta a 21.625.249,62 euro;

rilevato che:

con specifico riferimento alla tipologia di intervento in esame, a seguito dell'istruttoria svolta dai competenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sono state accolte 8 istanze di accesso al contributo, per un importo totale dei progetti ammessi al finanziamento pari ad euro 5.251.892,70;

rispetto alle somme assegnate alla categoria «Conservazione dei beni culturali» residua un importo non utilizzato pari a euro 16.373.356,92, che, in applicazione di quanto stabilito dal citato articolo 21-ter del decreto-legge n. 8 del 2017, è stato riassegnato al capitolo 224 del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere distribuito, nel prossimo anno, in favore degli interventi rientranti nella medesima categoria,

esprime favorevole.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Giovedì 9 marzo 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Orario: dalle ore 12,50 alle ore 13

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

26^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA SCOMPARSА DEL SENATORE ASTORRE

Il presidente FAZZONE rievoca con profonda commozione il ricordo del senatore Bruno Astorre, capogruppo in Commissione per il Partito Democratico e membro della Commissione sin dalla scorsa legislatura, nel corso della quale aveva ricoperto anche il ruolo di senatore segretario.

Nel porre l'accento sulle grandi qualità professionali, istituzionali e umane del senatore Astorre, al quale lo legava un rapporto di amicizia di lunga data, esprime, a nome proprio e della Commissione tutta, piena solidarietà e profondo cordoglio ai familiari e alla comunità del Partito Democratico.

La Commissione, unanime, si associa.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra le disposizioni del provvedimento in titolo di interesse per la Commissione, concentrate prevalentemente nella Parte II.

In primo luogo, l'articolo 9 istituisce, presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, il Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico. Del Comitato, che è presieduto dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fanno parte, tra gli altri, anche rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ENEA e dell'ISPRA.

L'articolo 14 reca ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici relativi al PNRR e PNC, apportando modifiche alla disciplina introdotta dai decreti-legge «semplificazioni» del 2020 e del 2021.

In particolare, il comma 1 modifica in più punti il decreto-legge n. 77 del 2021. La lettera *a*) chiarisce che i controlli ordinari di legalità e i controlli amministrativo-contabili a cui sono sottoposti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione del PNRR trovano applicazione anche nei casi in cui il contratto sia immediatamente efficace al momento della stipulazione, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 77, e nei casi di esecuzione anticipata. La lettera *b*) prevede che gli atti normativi o i provvedimenti attuativi del PNRR e dei piani e programmi relativi ai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027 sottoposti al parere della Confe-

renza Stato-regioni sono adottati qualora tale parere non sia reso entro 20 giorni. La lettera *c*) prevede che, nei casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale previsti dal PNRR e dal PNC, il Ministro competente per la realizzazione dell'intervento possa proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'avvio della procedura di esenzione del relativo progetto dalla VIA. La lettera *d*) prevede che le semplificazioni per gli investimenti pubblici finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai fondi strutturali europei di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 77 trovino applicazione anche con riferimento alle infrastrutture connesse, anche se non finanziate con dette risorse. Le procedure di affidamento dei suddetti contratti pubblici di cui all'articolo 48 vengono poi riscritte, in senso analogo a quelle finora previste dall'articolo 53-*bis* del medesimo decreto-legge n. 77 in materia di infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria e penitenziaria. La lettera *e*) apporta al suddetto articolo 53-*bis* le necessarie modifiche di coordinamento.

Il comma 2 modifica la disciplina degli accordi quadro per l'affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.

Il comma 3 prevede che, in considerazione delle esigenze di accelerazione e semplificazione dei procedimenti relativi a opere di particolare rilevanza pubblica strettamente connesse agli interventi di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati coinvolti possono, al fine di assicurare una realizzazione coordinata di tutti gli interventi, stipulare appositi atti convenzionali recanti l'individuazione di un unico soggetto attuatore.

Il comma 4 prevede che, fino al 31 dicembre 2023 (salvo che sia previsto un termine più lungo), si applichino agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC: le semplificazioni contenute in alcuni articoli del decreto-legge «semplificazioni» n. 76 del 2020; la sospensione dell'efficacia delle disposizioni del codice dei contratti pubblici elencate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge «sblocca cantieri» n. 32 del 2019; l'estensione ai settori ordinari dell'anticipazione della valutazione dell'offerta rispetto alla verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del suddetto decreto-legge «sblocca cantieri». Si prevede inoltre che alle procedure espletate da Consip e dai soggetti aggregatori afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse PNRR e PNC trovi applicazione l'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del suddetto decreto-legge n. 76 – relativo alla consegna dei lavori e all'esecuzione del contratto in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti – con riferimento alle acquisizioni delle amministrazioni per la realizzazione di progettualità finanziate con le dette risorse.

Il comma 5 prevede che per l'attuazione degli interventi PNRR si possa ricorrere agli accordi di collaborazione fra pubbliche amministrazioni previsti dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990.

Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati con le risorse del PNRR o del PNC, il comma 6 riduce della metà i termini di cui al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, fatte salve alcune eccezioni, mentre il comma 7 prevede che,

in caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi in questione, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.

Il comma 8 rende obbligatoria, fino al 30 giugno 2023, l'adozione dello strumento della conferenza semplificata in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria e prevede che tutte le amministrazioni coinvolte rilascino le determinazioni di competenza entro il termine perentorio di 30 giorni o, in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute, entro 45 giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 17, comma 1, dispone che gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e con scadenza entro il 30 giugno 2023 siano prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari e alle medesime condizioni, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga non può eccedere, anche tenuto conto delle eventuali precedenti proroghe, il 50 per cento del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro. Il comma 2 prevede che, nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, anche ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1-bis, del codice dei contratti pubblici ovvero alle società *in house* delle amministrazioni centrali titolari degli interventi.

L'articolo 18 reca misure in materia di infrastrutture digitali e di acquisto di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR, nonché di digitalizzazione dei procedimenti.

In particolare, il comma 1 prevede che, con riferimento alle procedure di affidamento aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici e di servizi di connettività, finanziati con le risorse previste per la realizzazione dei progetti del PNRR, non è necessario acquisire il parere dell'AGID sulla congruità tecnico-economica.

Il comma 2 riscrive le tipologie di dati che non possono essere conservati nella Piattaforma digitale nazionale dati e prevede che la strategia nazionale dati identifichi i dati aggregati e anonimizzati che, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono messi a disposizione in apposita infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata al supporto di politiche pubbliche basate sui dati, separata dall'infrastruttura tecnologica dedicata all'interoperabilità dei sistemi informativi.

Il comma 3 prevede che, fino al 31 dicembre 2026, per la posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga, l'operatore, una volta ottenuta

l'autorizzazione prevista dal codice delle comunicazioni elettroniche, richiede agli enti proprietari delle strade l'adozione dei provvedimenti per la regolamentazione della circolazione stradale che dovranno essere resi entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, decorsi i quali l'operatore, dandone preventiva comunicazione almeno 5 giorni prima, può dare avvio ai lavori nel rispetto delle prescrizioni del codice della strada e secondo le specifiche tecniche che verranno dettagliate nella comunicazione di avvio. Resta salva la possibilità per gli organi competenti di comunicare, prima dell'avvio dei lavori e comunque nel termine di 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di avvio, eventuali ulteriori prescrizioni nell'ambito del rispetto delle norme relative alla circolazione stradale ovvero la sussistenza di eventuali motivi ostativi che impongano il differimento dei lavori per un periodo comunque non superiore ad ulteriori 5 giorni.

Il comma 4 proroga di 24 mesi i termini relativi a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, per gli interventi relativi alla posa in opera di infrastrutture a banda ultra larga.

Il comma 5 apporta alcune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, volte a: prevedere che una serie di istanze e documenti vengano trasmessi in formato digitale e mediante PEC; chiarire il novero dei partecipanti alla conferenza di servizi per l'autorizzazione all'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici; estendere il divieto di imporre oneri o canoni ulteriori a quelli previsti dal codice per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica anche agli enti pubblici non economici nonché ad ogni altro soggetto preposto alla cura di interessi pubblici.

Il comma 6 esonera alcuni interventi previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche dall'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione preventiva per i lavori in zone sismiche rilasciata dall'ufficio tecnico della regione ai sensi dell'articolo 94 del testo unico in materia edilizia.

Il comma 7 esclude, per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, la necessità dell'autorizzazione del Ministero dell'economia di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 1766 del 1927. Inoltre, nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli articoli 45, 46 e 49 del codice delle comunicazioni elettroniche, nonché di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, dispone che non si applichi il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali, ai sensi del quale sono comunque di interesse paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Il comma 8 prevede che i comuni – nell'adottare il regolamento volto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, previsto dall'articolo 8 della Legge quadro sulla protezione dalle

esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici – debbano rispettare le vigenti disposizioni di legge e, in particolare, gli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 9 prevede che l'esenzione dalle autorizzazioni di cui al codice dei beni culturali si applica non solo per gli interventi di posa per la banda larga effettuati con la metodologia di microtrincea e di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea ma anche per la realizzazione di pozzetti accessori.

Il comma 10 apporta una modifica di coordinamento all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2016.

L'articolo 19 reca disposizioni in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, nonché di verifica dell'impatto ambientale. In particolare, il comma 1 prevede che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale siano, a richiesta del proponente, coordinati attraverso la costituzione di un apposito gruppo istruttore a composizione mista, formato da quattro componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS o della Commissione tecnica PNRR-PNIEC e da quattro componenti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale designati dai rispettivi presidenti. In tal caso, l'istanza di avvio dei procedimenti integrati VIA-AIA è unica e soddisfa i requisiti di procedibilità e sostanziali propri di ciascun procedimento. Il comma 2 apporta modifiche al codice dell'ambiente volte a: prorogare al 31 dicembre 2024 la possibilità di ricorso alla videoconferenza per i compiti istruttori svolti dai commissari nell'ambito delle sottocommissioni e dei gruppi istruttori della Commissione tecnica PNRR-PNIEC; eliminare l'obbligo di allegare all'istanza di VIA l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico; a prevedere che in ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico e all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi. Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di avvalersi del contingente di esperti per l'attuazione degli interventi, degli obiettivi e dei traguardi della transizione ecologica previsti nell'ambito del PNRR.

Nell'ambito del Capo recante disposizioni in materia di protezione civile, l'articolo 29 è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del PNRR finalizzati a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico. Vengono inoltre prorogati al 31 dicembre 2024 i termini previsti per l'adozione dei decreti di rimodulazione della ripartizione delle risorse destinate al PNRR ai medesimi interventi.

Il Capo recante disposizioni urgenti in materia di resilienza, valorizzazione del territorio e efficienza energetica dei comuni contiene due articoli.

L'articolo 30 prevede che le annualità 2024 e 2025 dei contributi ai comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza

degli edifici e del territorio devono essere finalizzate allo scorrimento delle graduatorie delle opere ammissibili per il 2023. I comuni beneficiari delle risorse riferite alle annualità 2023, 2024 e 2025 devono concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettare ogni disposizione in materia di attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio. Si prevede inoltre che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2021 relativi alle opere che risultano affidate entro la data del 31 gennaio 2023.

L'articolo 31 reca disposizioni relative al Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. Il comma 1 prevede che la società Giubileo 2025, interamente controllata dal MEF, possa (e non debba, come originariamente previsto) agire in qualità di stazione appaltante per gli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del PNRR. I commi da 2 a 5 recano disposizioni volte a consentire la fruizione della Città dello Sport di Roma, destinata ad ospitare le celebrazioni del Giubileo. Tra l'altro, l'Agenzia del demanio viene autorizzata a ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, della progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi necessari. Il comma 6 reca disposizioni volte ad accelerare i lavori di realizzazione degli interventi relativi: al sottovia di Piazza Pia; a piazza Risorgimento; alla riqualificazione dello spazio antistante la basilica di San Giovanni; alla riqualificazione di Piazza dei Cinquecento e aree adiacenti e al completamento del rinnovo dell'armamento della metropolitana linea A.

Nell'ambito del Capo dedicato alle infrastrutture e ai trasporti, l'articolo 32 prevede che, per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie oggetto di commissariamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge «sblocca cantieri», le stazioni appaltanti possano porre a base di gara direttamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato dai Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti.

L'articolo 33 reca semplificazioni procedurali relative agli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In particolare, il comma 1, alla lettera *a*), estende le semplificazioni procedurali per le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto previste dall'articolo 44 del decreto-legge n. 77 del 2021 a tutti gli interventi di competenza del MIT finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e da programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse. Si procede poi ad accelerare ulteriormente le procedure per le opere di cui al suddetto articolo 44, estendendo loro le disposizioni previste dall'articolo 48 specificamente per le opere del PNRR, in materia di: verifica dell'interesse archeologico; esclusione dell'obbligo di allegare la relazione paesaggistica alla istanza di VIA; effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi; procedura di superamento dei dissensi qualificati; verifica del progetto e accertamento

dell'ottemperanza alle prescrizioni. Il caso di approvazione in conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti di assenso non viene più equiparato al caso in cui vengono espressi dissensi qualificati, bensì a quello in cui l'approvazione del progetto sia avvenuta all'unanimità. Si prevede poi che i programmi e i progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica connessi agli interventi di cui all'allegato IV al decreto-legge n. 77 possono essere finanziati entro il limite massimo dell'1 per cento del costo dell'intervento a valere sulle risorse del quadro economico dell'opera. Ai suddetti programmi e progetti di riqualificazione e mitigazione urbanistica si applicano le stesse procedure accelerate previste dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 44. Per quanto concerne gli interventi autostradali di preminente interesse nazionale, la lettera *b*) prevede che, unitamente al progetto definitivo o esecutivo, debba essere trasmessa al MIT una relazione sul quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierizzazione e la manutenibilità delle opere. Entro 45 giorni dalla data di ricezione del progetto, il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime un parere esclusivamente sugli aspetti progettuali di cui alla suddetta relazione. La lettera *c*) integra la composizione del Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici e prevede che al Presidente e ai componenti, oltre all'indennità, spettano anche un rimborso spese.

Il comma 2 semplifica la procedura di modifica del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, riducendo il numero dei concerti necessari per l'adozione del relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 3 inserisce il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra i componenti della Cabina di coordinamento degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025.

Il comma 4 chiarisce che le autorizzazioni di spesa e i rifinanziamenti previsti dall'articolo 1, commi 499 e 500, dell'ultima legge di bilancio, finora riferite al Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2022 riguardano le opere di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020.

Il comma 5 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione della strada statale n. 38 Variante di Tirano, Lotto 4 Nodo di Tirano compreso tra lo svincolo di Bianzone e Campone in Tirano. Il Commissario straordinario, entro 60 giorni dall'atto di nomina, provvede alla rimodulazione del cronoprogramma dei lavori e assume tutte le iniziative necessarie per assicurare la loro esecuzione e messa in esercizio antecedentemente all'avvio dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Nel Capo relativo all'ambiente e alla sicurezza energetica, l'articolo 41 inserisce tra i progetti di competenza statale che devono essere valutati in via prioritaria dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS quelli concernenti impianti chimici integrati per la pro-

duzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili, ove previsti.

L'articolo 42 dichiara di pubblica utilità, indifferibili e urgenti gli interventi per la rinaturazione dell'area del fiume Po previsti nel PNRR e compresi nel Programma d'azione concluso per il governo degli interventi.

L'articolo 43 consente l'utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al Programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione centrale (PREPAC) per la copertura dei maggiori costi che le stazioni appaltanti sopportano – in considerazione dell'aumento dei prezzi delle *commodity* energetiche e dei materiali da costruzione – limitatamente agli interventi di completamento e attuazione dei programmi.

L'articolo 44 stanziava 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 a favore del fondo finalizzato a garantire il supporto tecnico-operativo necessario per l'attuazione delle misure del PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 45, comma 1, prevede che i proventi delle aste CO2 possano essere impiegati, nel limite massimo annuo di 3 milioni di euro, anche a copertura delle spese per il supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica ai fini dell'efficace attuazione delle attività di cui al comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, volte prevalentemente alla riduzione delle emissioni di gas serra. Il comma 2 prevede invece che la gestione del Fondo per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico possa essere affidata a società *in house* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse di cui al Fondo stesso, nel limite del 2 per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'1 per cento per gli anni successivi.

Nel Capo recante misure di semplificazione per sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, l'articolo 47 contiene disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 199 del 2021. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 20, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 199, la lettera *a*) ricomprende tra le aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili tutti i sedimi aeroportuali (e non solo quelli relativi agli aeroporti delle isole minori, come finora previsto). Si restringe inoltre la fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela da sette chilometri a tre chilometri, per gli impianti eolici, e da un chilometro a 500 metri, per gli impianti fotovoltaici. Infine, si prevede che il Ministro della cultura è competente a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 387 del 2003. La lettera *b*) introduce un nuovo articolo 22-*bis*, recante procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici, il quale esclude la necessità di acquisire

permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati per l'installazione di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. Se l'intervento ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, la quale, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità, adotta, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi. La lettera *c*) include le associazioni con personalità giuridica di diritto privato tra i soggetti ai quali può fare capo l'esercizio dei poteri di controllo delle comunità energetiche rinnovabili. La lettera *d*) apporta alcune modifiche alla disciplina del decreto ministeriale che dovrebbe dare la piena operatività alla Piattaforma unica nazionale dei punti di ricarica e di rifornimento accessibili al pubblico per le auto elettriche.

Il comma 2 elimina la previsione dei pareri del Ministero della cultura nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto-legge 77 del 2021.

Il comma 3 modifica le procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, prevedendo che l'autorizzazione ricomprende anche il provvedimento di VIA e che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico sia di 150 giorni. Coerentemente con quanto previsto dal comma 2, viene eliminata la previsione del parere del Ministero della cultura per i progetti relativi alle aree contermini, prevedendo la partecipazione del Ministero al procedimento unico per gli impianti localizzati in aree sottoposte a tutela qualora non sottoposti a valutazione d'impatto ambientale. Si prevede infine che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della transizione ecologica ricomprende il rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque.

I commi 4 e 5 prevedono che, fino al 31 dicembre 2025, gli enti locali nei cui territori sono ubicati gli impianti a fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR, possono affidare in concessione – in deroga alle disposizioni in materia di appalti pubblici, ma nel rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione – aree ovvero superfici nelle proprie disponibilità per la realizzazione degli impianti volti a soddisfare i fabbisogni energetici delle comunità energetiche rinnovabili. Gli enti locali, anche sulla base di appositi bandi o avvisi tipo adottati dall'ANAC, provvedono alla pubblicazione di appositi avvisi recanti l'indicazione delle aree e delle superfici suscettibili di essere utilizzate per l'installazione degli impianti, della durata minima e massima della concessione e dell'importo del canone di conces-

sione richiesto, in ogni caso non inferiore al valore di mercato dell'area o della superficie. Qualora più comunità energetiche rinnovabili richiedano la concessione della medesima area o superficie, si tiene conto, ai fini dell'individuazione del concessionario, del numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica rinnovabile e dell'entità del canone di concessione offerto.

Il comma 6 prevede che, per gli interventi di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi o complessi di cose di notevole interesse pubblico, il parere della soprintendenza debba essere reso entro 45 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace.

Il comma 7 prevede che le sbarre di alta tensione nelle porzioni delle stazioni elettriche già di proprietà del gruppo Ferrovie dello Stato, inserite nella rete di trasmissione nazionale di energia elettrica, che risultano direttamente funzionali all'alimentazione delle sottostazioni elettriche della rete ferroviaria, possano essere utilizzate da Ferrovie dello Stato per la connessione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'ambito di sistemi semplici di produzione e consumo.

Il comma 8 prevede che per i progetti di interventi da realizzarsi nell'ambito del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, già sottoposti a VAS e che rientrano tra le fattispecie per le quali è prevista la valutazione di impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti gli elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili dal Piano stesso.

Il comma 9 apporta modifiche alla disciplina delle varianti all'interno delle stazioni elettriche che possono essere realizzate mediante denuncia di inizio attività.

I commi 10 e 11 recano disposizioni volte a consentire ad alcune categorie di operatori del settore agricolo l'accesso agli incentivi previsti per le comunità energetiche rinnovabili e altre configurazioni di autoconsumo diffuso anche in relazione ad impianti di potenza superiore a 1 MW e per la quota di energia condivisa da impianti e utenze non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga ai requisiti previsti in via generale.

L'articolo 48 autorizza il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ad adottare – entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto – un decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo, che andrà ad abrogare e sostituire quello attualmente vigente (D.P.R. n. 120 del 2017).

L'articolo 49 reca semplificazioni normative in materia di energie rinnovabili, di impianti di accumulo energetico e di impianti agro-fotovoltaici.

In particolare, il comma 1 apporta ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2011. La lettera *a*) prevede che, una volta consolidatosi il silenzio-assenso sulla dichiarazione che attesti la compatibilità con gli strumenti urbanistici approvati dell'intervento avente ad oggetto la costru-

zione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, l'interessato alla realizzazione dell'intervento trasmette copia della dichiarazione per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale regionale. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini di impugnazione previsti dalla legge. La lettera *b*) reca invece ulteriori semplificazioni per la realizzazione di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20kW.

Il comma 2 prevede che gli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico sono autorizzati con la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio.

Il comma 3 prevede semplificazioni per gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole.

I commi da 4 a 6 intervengono sull'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, che consente che l'ammontare di finanziamento garantito da SACE per le imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto russo-ucraino possa coprire il fabbisogno di liquidità delle medesime imprese per i successivi 12 mesi, per le PMI, o per i successivi 6 mesi, per le grandi imprese. Il comma 5 rimuove il limite dell'importo massimo di finanziamento garantito (25 milioni di euro). Il comma 4 estende l'ambito di applicazione della disposizione per ricomprendere la Sideralloys Italia S.p.a., relativamente al sito di Portovesme-Portoscuso.

Nell'ambito della Parte III, l'articolo 52 reca stanziamenti per la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Caffaro di Torviscosa» in provincia di Udine (comma 1) e di adeguamento alla vigente normativa della discarica abusiva di Malagrotta (comma 2). Il comma 4 modifica la disciplina del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale, prevedendo che esso possa essere approvato anche per parti o per stralci funzionali, senza più prevedere l'emanazione di un D.P.R., e che l'approvazione del programma sostituisce – oltre a autorizzazioni, concessioni, concerti, intese, nulla osta, pareri e assensi – anche i titoli abilitativi. Il comma 5 autorizza Arexpo s.p.a. – società fondata nel 2011 per acquisire le aree destinate ad ospitare Expo Milano 2015 – a stipulare con le amministrazioni pubbliche e con le relative società *in house*, società controllate e società partecipate accordi per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale e urbano dell'insediamento, favorendo al contempo lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali e di recupero ambientale. Per la realizzazione dei predetti interventi Arexpo può svolgere attività di centralizzazione delle committenze e attività di committenza ausiliarie sull'intero territorio.

Infine, l'articolo 53 reca disposizioni volte alla individuazione degli interventi infrastrutturali, che siano stati finanziati con le risorse del Fondo sviluppo e coesione del ciclo di programmazione 2014-2020 e successivamente definanziati in applicazione di quanto disposto dall'articolo 44, comma 7-*quater*, del decreto-legge n. 34 del 2019, che, tuttavia, presentano un maggiore livello di avanzamento, al fine di assicurarne comunque

il completamento con l'assegnazione di risorse a valere sul Fondo della programmazione 2021-2027.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Giovedì 9 marzo 2023

Plenaria**47^a Seduta***Presidenza del Presidente*
ZAFFINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di IVASS, il dottor Stefano De Polis, segretario generale, accompagnato dal dottor Roberto Novelli, responsabile dell'Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio, e dal dottor Andrea Venturini, dell'Ufficio segreteria di presidenza e del consiglio.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme integrative di previdenza e di assistenza sanitaria nel quadro dell'efficacia complessiva dei sistemi di *welfare* e di tutela della salute. Seguito dell'audizione di rappresentanti di IVASS

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente ZAFFINI introduce l'audizione in titolo.

Ha la parola il dottor DE POLIS a integrazione della relazione svolta nella seduta del 16 febbraio.

Intervengono successivamente, ponendo quesiti, la senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*), il presidente ZAFFINI (*FdI*) e il senatore MAGNI (*Misto-AVS*).

Interviene in risposta il dottor DE POLIS.

Ulteriori spunti di approfondimento sono quindi proposti dal presidente ZAFFINI (*FdI*), dalla senatrice FURLAN (*PD-IDP*) e dal senatore MAGNI (*Misto-AVS*).

Interviene quindi brevemente il dottor DE POLIS.

Il presidente ZAFFINI conclude l'odierna procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 marzo.

Il presidente ZAFFINI segnala l'urgenza dell'espressione del parere sul provvedimento in esame, in considerazione del termine per la presentazione degli emendamenti, posto dalla Commissione di merito a lunedì 13 marzo.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) considera il bisogno di ulteriori e specifici approfondimenti prioritario rispetto alle richiamate ragioni di urgenza. In particolare, risulta non condivisibile la scelta di ricorrere ai con-

tratti di lavoro a tempo determinato nel caso delle amministrazioni pubbliche, in contraddizione con la necessità di rafforzamento e qualificazione delle risorse umane del comparto. Ulteriori perplessità suscita la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, specialmente riguardo la capacità di gestione dei fondi strutturali.

Il presidente ZAFFINI fa osservare che il parere della Commissione acquisisce la massima efficacia se espresso precedentemente alla presentazione degli emendamenti.

A giudizio del senatore MAGNI (*Misto-AVS*), l'esame del provvedimento potrebbe invece trarre giovamento dagli spunti offerti dalle proposte emendative presentate. Per quanto riguarda il merito delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 13, appare particolarmente meritevole di attenzione e cautela la scelta di procedere a una marcata centralizzazione della *governance* in relazione all'attuazione del PNRR, configurata anche a scapito delle potestà delle Regioni.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) rileva l'assenza di disposizioni specifiche per i comuni interessati da provvedimenti di scioglimento per infiltrazioni mafiose, i quali possono di fatto trovarsi nell'impossibilità di procedere all'attuazione degli interventi nell'ambito del PNRR.

Il relatore ZULLO (*FdI*) nota che la richiamata centralizzazione della *governance* è in realtà funzionale al monitoraggio e al controllo del complesso degli interventi. Inoltre, la soppressione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale risponde all'esigenza di evitare duplicazioni, considerato il già disciplinato coinvolgimento di Regioni ed enti locali nell'attuazione del PNRR. Le disposizioni in materia di lavoro negli enti locali sono inoltre adeguate rispetto alla loro esigenza di disporre di professionalità di alto livello, indispensabili per l'attuazione degli interventi a livello locale.

Propone pertanto di esprimere un parere favorevole.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) esprime timore in relazione alla soppressione del Tavolo permanente per il partenariato, sociale e territoriale, vista la pregnanza del suo ruolo, delineato dalla normativa vigente.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) ribadisce a tale riguardo le preoccupazioni in ordine al ricorso ai fondi strutturali.

Il presidente ZAFFINI mette in evidenza la congruità dell'insieme delle disposizioni in esame rispetto all'obiettivo prioritario dell'attuazione del PNRR.

Pone infine in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva a maggioranza.

(314) Erika STEFANI. – Disposizioni in materia di compartecipazione dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 marzo.

Ha la parola per la replica agli interventi svolti in discussione generale la relatrice LEONARDI (*FdI*), la quale pone in risalto la specificità del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, distinto quindi dal fondo per i minori stranieri non accompagnati. L'importanza della famiglia come sede privilegiata per la crescita dei minori è un presupposto essenziale del disegno di legge n. 314, mentre l'assegnazione a istituti non può che essere motivata da ragioni straordinarie. Presenta quindi uno schema di parere (pubblicato in allegato) favorevole con un'osservazione relativa alla questione, segnalata nel dibattito, dell'incidenza degli oneri finanziari nel caso dei piccoli comuni.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) apprezza lo sforzo compiuto dalla relatrice nella redazione dello schema di parere. Giudica tuttavia negativamente l'istituzione di un ulteriore fondo stabilita dal disegno di legge in esame, in quanto possibile elemento di confusione relativamente al già previsto fondo per minori stranieri non accompagnati.

Dichiara infine il voto di astensione del proprio gruppo.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di parere è posto in votazione.

Con il voto favorevole della senatrice MUSOLINO (*Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)*), la Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 10,05.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 314**

La 10^a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito l'opportunità di considerare, ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 1 del disegno di legge, le dimensioni dei comuni, allo scopo di evitare possibili penalizzazioni nell'applicazione delle disposizioni ai danni dei comuni di piccole dimensioni.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 9 marzo 2023

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,15.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario Parente
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Mario PARENTE.

Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) ed Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e i deputati Giovanni DONZELLI (*FdI*), Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) ed Angelo ROSSI (*FdI*), ai quali risponde Mario PARENTE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il prefetto Parente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16,30.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,35.

